

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3009 del 12/06/2023
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 242 comma 7., D.M. 31/15 art. 4 comma 5., L.R. 13/15. Esso Italiana S.r.l. con sede legale in Via del Serafico, 89/91 - Roma (RM). Approvazione della Variante al Progetto Unico di Bonifica autorizzato con Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2017-6948 del 29.12.2017, proposta per la matrice ambientale "acque sotterranee" afferente l'area su cui insisteva l'ex Punto Vendita Carburanti n. 4118 - Via Tino Corzani, 76 - Località San Piero in Bagno - Bagno di Romagna (FC).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3123 del 12/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: **D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 242 comma 7., D.M. 31/15 art. 4 comma 5., L.R. 13/15.** Ezzo Italiana S.r.l. con sede legale in Via del Serafico, 89/91 – Roma (RM). **Approvazione della Variante al Progetto Unico di Bonifica** autorizzato con Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2017-6948 del 29.12.2017, proposta per la matrice ambientale “acque sotterranee” afferente l’area su cui insisteva l’ex **Punto Vendita Carburanti n. 4118** - Via Tino Corzani, 76 – Località San Piero in Bagno – Bagno di Romagna (FC).

Proprietario non responsabile del terreno distinto al Foglio n. 119, particella n. 335 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Bagno di Romagna: Stazione Dean S.n.c di Giovacchini Desiderio & C. (impresa inattiva) con soci amministratori in proprio Sigg. Edda Gentili, Antonio Gentili, Massimo Giovacchini e Ivan Giovacchini.

LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall’art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato, altresì, quanto disposto dall’art. 4., comma 5. del D.M. n. 31/15;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

Atteso che in attuazione della sopra citata L.R. 13/15, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Richiamata la “*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*” sottoscritta in data 02.05.2016 tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e Arpae, oggetto di rinnovo annuale, stipulata in attuazione del combinato disposto dell’art. 1., comma 85. della L. 56/2014 e dell’art. 15, comma 9. della L.R. 13/15, nella quale, relativamente alle procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e seguenti), si conviene che:

- “[...] le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all’art. 244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Provincia, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza [...]”;
- “[...] ARPAE eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo, anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti delle suddette funzioni [...]”;

Atteso, pertanto, che la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena esercitano le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati mediante Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l’istruttoria di seguito riportata;

Considerato che con Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2017-6948 del 29.12.2017 è stato approvato, tra l’altro, il Progetto Unico di Bonifica presentato per il sito in oggetto, ai sensi dell’art. 249 e del relativo Allegato 4 (punto 2. - 2° caso, lettera b)) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 31/15 ed è stata autorizzata l’esecuzione delle attività di bonifica previste, nell’osservanza delle prescrizioni stabilite dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 21.11.2017;

Richiamato il punto 3.5 delle prescrizioni della suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6948 *"[...] ai fini del collaudo degli interventi di bonifica e della restituibilità del sito in esame, dovranno essere prelevati e analizzati, in contraddittorio con ArpaE – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, campioni di acqua sotterranea dai n. 3 piezometri presenti in sito denominati PM1, PM4 e PM7, al fine di accertare la conformità, per i contaminanti indice oggetto di indagine, ai valori di CSR indicati nella Tabella 4. riportata in premessa narrativa, nonché campioni di acqua sotterranea dai n. 4 piezometri presenti in sito denominati PM2, PM3, PM5 e PM6 costituenti i PoC, al fine di accertare la conformità, per i medesimi contaminanti indice ai valori di CSC indicati nella Tabella 5. della medesima premessa, per almeno 2 campagne consecutive di monitoraggio, da effettuare a circa sei mesi di distanza l'una dall'altra, in concomitanza dei periodi di massima e di minima escursione della falda. La prima campagna di monitoraggio dovrà essere effettuata dopo almeno sei mesi dallo spegnimento degli impianti di bonifica. A riguardo, ArpaE – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dovrà essere avvisata con un preavviso di almeno 15 giorni [...]"*;

Ritenuto opportuno dare atto che:

- a) l'impianto di bonifica DPE-SVE (in PM3 e PM7)/P&T (nei piezometri PM1-PM3-PM5-PM7) risulta essere stato avviato in data 4.07.2019 (rif. nota del 20.06.2019, PG/2019/98124);
- b) con nota del 30.04.2021, PG/2021/69511 sono state comunicate la disattivazione temporanea dell'impianto di bonifica per il giorno 28.04.2021, l'attivazione della fase di collaudo degli interventi e l'esecuzione delle campagne in contraddittorio con ArpaE – ST nei mesi di ottobre 2021 e aprile 2022, conformemente a quanto previsto al punto 3.5 delle prescrizioni della suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6948;
- c) gli esiti delle n. 3 campagne di monitoraggio complessivamente eseguite, in contraddittorio con ArpaE - ST al fine del collaudo, in data 27.10.2021, 20.04.2022 e 26.10.2022 hanno mostrato il mancato raggiungimento degli obiettivi di bonifica stabiliti in corrispondenza del piezometro Punto di Conformità (PoC) "PM5" complessivamente per i parametri "MtBE" ed "EtBE" (i valori di riferimento sono stabiliti pari a 40 µg/L in Tabella 2 del D.M. 31/15);

Richiamato il punto 3.9 delle prescrizioni della sopra citata Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6948 con il quale si stabilisce che *"[...] qualora a seguito delle operazioni di bonifica proposte, alla luce degli esiti delle indagini di restituibilità si accertasse il persistere della situazione di contaminazione a carico della matrice ambientale "acque sotterranee", la Società Esso Italiana S.r.l., direttamente o mediante terzi appositamente delegati, dovrà comunicare tempestivamente agli Enti la nuova situazione accertata e provvedere ad aggiornare la proposta di intervento mediante la presentazione di apposita Variante al Progetto Unico di Bonifica approvato, che proponga tecnologie di bonifica alternative da sottoporre nuovamente alla valutazione degli Enti interessati riuniti in apposita Conferenza di Servizi, ovvero ad implementare nuovamente la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica [...]"*;

Rilevata la necessità da parte di Esso Italiana S.r.l. di dare seguito a quanto stabilito al sopra citato punto 3.9 della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6948, provvedendo a comunicare tempestivamente agli Enti la situazione accertata e ad aggiornare la proposta di intervento mediante la presentazione di apposita Variante al Progetto Unico di Bonifica approvato, tesa al completo risanamento della matrice ambientale "acque sotterranee" afferente il sito in oggetto;

Considerato che con nota acquisita al PG/2023/54513 del 28.03.2023, Esso Italiana S.r.l. ha trasmesso l'elaborato denominato **"Relazione tecnica di aggiornamento e Variante al Progetto Unico di Bonifica", Marzo 2023** (di seguito **"Variante PUB marzo 2023"**);

Evidenziato che con nota del 04.04.2023, PG/2023/59489, l'Unità organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche di ArpaE – SAC di Forlì-Cesena ha, tra l'altro:

- comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., per il giorno 28.03.2023 l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'approvazione della Variante al Progetto di Bonifica presentata ai sensi e in conformità dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 4. del D.M. 31/15;
- convocato apposita seduta della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea per il giorno 28.04.2023;

Viste le risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi del 28.04.2023 che, in particolare, ha preso atto:

- a) di quanto riferito dai consulenti incaricati di Esso Italiana S.r.l. in merito al buon andamento della bonifica eseguita mediante il sistema combinato DPE/SVE e alla verifica dell'efficacia dell'impianto nell'abbattere le concentrazioni dei contaminanti di interesse in tutti i piezometri presenti in sito (interni e PoC). In particolare, è stato evidenziato che per molti dei piezometri interni risulta conseguita nel periodo 2021-2022 la conformità oltre che alle CSR anche alle CSC;
- b) del permanere di contaminazione residuale nel solo piezometro "PM5" (PoC) per "MtBE" ed "EtBE" con andamento asintotico, evidenza che appare suggerire l'avvenuto raggiungimento del limite tecnologico della tecnica di bonifica DPE/SVE e, pertanto, della relativa efficacia.
In riferimento al dato anomalo e non congruente di concentrazione rilevato per "idrocarburi totali espressi come n-esano" in occasione del monitoraggio di collaudo del 26.10.2022 (Arpae accertava un valore pari a 444 ± 144 µg/L (conforme alla CSC di 350 µg/L, a seguito di analisi di conformità) e la ditta accertava un valore inferiore al limite di rilevabilità strumentale), gli Enti della Conferenza dei Servizi hanno concordato sull'opportunità di verificare il dato alla luce delle risultanze dei futuri previsti monitoraggi;
- c) che, al fine del risanamento del PoC "PM5", Esso Italiana S.r.l. ha proposto di eseguire un intervento puntuale sul medesimo piezometro mediante Bioremediation aerobica accelerata (EAB);
- d) che la proposta di Variante progettuale illustrata al Capitolo 4.0 della sopra citata "*Variante PUB marzo 2023*", finalizzata all'eliminazione della contaminazione residua in corrispondenza del piezometro PoC "PM5" e al risanamento definitivo della falda, prevede:
 1. l'applicazione della tecnica di Bioremediation aerobica accelerata (EAB) per incentivare, mediante l'iniezione di sostanze a lento rilascio di ossigeno (Oxygel™ prodotto da Biorem Engineering) direttamente nel medesimo "PM5", l'attivazione e la stimolazione dei processi di biodegradazione aerobica degli idrocarburi ad opera delle comunità di microrganismi naturalmente presenti nel sottosuolo (spessore sottosuolo trattato compreso tra circa -8,0/-12,0 metri da p.c.). Al termine dell'iniezione è previsto il lavaggio con acqua del pozzo di iniezione secondo le specifiche indicate al paragrafo 4.6 della "*Variante PUB marzo 2023*";
 2. la realizzazione di un programma di monitoraggio in corso d'opera a carico dell'intera rete piezometrica presente in sito, con cadenza trimestrale e della durata indicativa di circa 9 mesi successivi all'iniezione;
 3. l'avvio della fase di collaudo dell'intervento di bonifica, in contraddittorio con Arpae - ST, tesa alla verifica dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi di bonifica in almeno n. 2 campagne di monitoraggio consecutive, a distanza di circa 6 mesi l'una dall'altra, in concomitanza dei periodi di massima e minima escursione di falda. Viene stimato un periodo di circa 19 mesi per completare, con il collaudo, l'intervento proposto;

Dato atto delle valutazioni di competenza di Arpae - Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena così come riportate nella Relazione tecnica istruttoria acquisita al PG/2023/74711 del 28.04.2023:

"[...] Valutazioni e prescrizioni"

Si prende atto della proposta di variante della bonifica per il sito in oggetto avanzata dal consulente per la risoluzione della contaminazione residua a carico delle acque sotterranee.

A seguito dell'iniezione del prodotto ossigenante nel PM5, risulta critica la scelta di non prevedere un ulteriore punto di monitoraggio in quanto il piezometro perde la sua funzione di POC.

Per il monitoraggio ai fini del nuovo collaudo si ritiene che ad integrazione di quanto riportato a pag. 24 estratto dalla DET-AMB 2017-6948 debbano essere considerati i seguenti aspetti:

- *prevedere un ulteriore piezometro PM8 a valle idrogeologica rispetto al PM5 da utilizzare come POC ai fini del monitoraggio di collaudo.*
- *andranno campionati tutti i piezometri presenti sul sito.*

Le CSR di cui alla tabella di pag 24 dell'elaborato precedentemente approvate saranno i riferimenti per valutare il raggiungimento dell'obiettivo di bonifica in PM1, PM4, PM7.

Per i piezometri di POC PM2, PM3, PM6 e nuovo PM8 sono da prendere a riferimento le CSC.

● si conferma la ricerca dei parametri precedentemente utilizzati: Benzene, Etilbenzene, Toluene, p-Xilene, Idrocarburi Totali espressi come n-esano, MTBE, ETBE.

Questo Servizio Territoriale effettuerà le due campagne di collaudo. Al fine di organizzare i lavori sul campo si richiede di concordare le date di campionamento almeno 15 gg prima.”;

Dato atto, altresì, che nell'ambito dei lavori della seduta della Conferenza dei Servizi del 28.04.2023, Arpae - ST di Forlì-Cesena ha ritenuto necessario richiedere al rappresentante e ai consulenti incaricati di Esso Italiana S.r.l. se, in considerazione della proposta di iniettare il prodotto Oxygel™ direttamente nel PoC “PM5”, fosse possibile realizzare un ulteriore piezometro “PM8” a valle del medesimo “PM5” e in sostituzione dello stesso quale nuovo PoC al fine del collaudo;

Evidenziato che, a riguardo, il rappresentante e i consulenti di Esso Italiana S.r.l., precisando che il “PM5” risulta essere già installato sul marciapiede, in posizione prossima alle mura dell'edificio presente in sito, sul confine Est e in direzione di valle idrogeologica, hanno comunicato di ritenere che non vi sia spazio tecnico sufficiente per procedere all'installazione di un ulteriore piezometro da ubicare in posizione ulteriormente di valle rispetto a “PM5”;

Rilevato che la rappresentante di Arpae - ST di Forlì-Cesena, in considerazione di quanto sopra esposto e del fatto che al termine dell'iniezione Esso Italiana S.r.l. ha programmato il lavaggio del pozzo, secondo le specifiche indicate al paragrafo 4.6 della “Variante PUB marzo 2023”, ha ritenuto accettabile la proposta di iniettare il prodotto Oxygel™ direttamente nel piezometro “PM5” che conserverà anche la funzione di Punto di Conformità per la falda;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Comune di Bagno di Romagna ed acquisito al PG/2023/73947 del 27.04.2023 circa la conformità edilizia-urbanistica della proposta di Variante (non sostanziale) al Progetto di Bonifica presentata da Esso Italiana S.r.l.;

Dato atto, altresì, che la Conferenza dei Servizi del 28.04.2023 ha preso atto delle informazioni fornite in merito al computo metrico estimativo dei costi associati alla proposta di Variante progettuale che risultano essere pari a 13.535,00 Euro;

Evidenziato che la Responsabile del Comune di Bagno di Romagna nella seduta del 28.04.2023 ha comunicato di ritenere condivisibile ed accettabile la proposta di Esso Italiana S.r.l. di mantenere valida la fidejussione n. 08312/8200/00736669/449820/2656-2018 prestata in ottemperanza al punto 4. delle prescrizioni della DET-AMB-2017-6948, per l'importo pari a 45.675,00 Euro, emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 18.09.2018 a favore di e in deposito presso il Comune di Bagno di Romagna. L'importo garantito dalla sopra citata fidejussione risulta ampiamente superiore all'importo di 6.767,00 Euro (pari al 50% del costo totale di 13.535,00 Euro) che dovrebbe essere prestato da Esso Italiana S.r.l. a garanzia dell'intervento di cui alla Variante progettuale proposta;

Precisato che è stato stabilito che Esso Italiana S.r.l. dovrà provvedere alla trasmissione al Comune di Bagno di Romagna di apposita Appendice di aggiornamento della sopra citata fidejussione n. 08312/8200/00736669/449820/2656-2018 nella quale dovrà essere precisato che l'importo di 45.675,00 Euro viene prestato a garanzia anche degli interventi di cui alla Variante progettuale, con l'indicazione esplicita degli estremi del presente atto di approvazione;

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto delle valutazioni riportate nella Relazione tecnica istruttoria di competenza predisposta dal Servizio Territoriale di Arpae Forlì-Cesena acquisito al PG/2023/74711 del 28.04.2023 e del contributo istruttorio fornito in seduta, la Conferenza dei Servizi del 28.04.2023 ha concordato, all'unanimità dei presenti, nel ritenere, ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4., comma 5. del D.M. n. 31/15, di:

1. considerare il sito come “sito contaminato”, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la matrice ambientale “acque sotterranee” e che, per tale motivo, è necessaria la progettazione e l'implementazione di interventi di bonifica, con particolare riferimento al piezometro Punto di Conformità (PoC) denominato “PM5” per “MtBE” ed “EtBE”;
2. esprimere parere favorevole all'approvazione della proposta di Variante al Progetto Unico di Bonifica, illustrata al Capitolo 4.0 della “Relazione tecnica di aggiornamento e Variante al Progetto Unico di Bonifica”, Marzo 2023, trasmessa con nota acquisita al PG/2023/54513 del 28/03/2023, nel rispetto di specifiche prescrizioni così come riportate al punto 3. della presente Determinazione;

Dato atto che si ritiene valido il versamento di 346,00 Euro eseguito da Esso Italiana S.r.l. in data 09.06.2023, relativo al pagamento degli oneri amministrativi previsti dal *"Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna"* approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019, per l'attività di approvazione e autorizzazione della Variante al Progetto di bonifica per interventi con procedura semplificata (DM 31/2015) – punti vendita carburante (importo previsto per l'attività "12.8.5.5", pari a 346,00 Euro, stabilito in considerazione di quanto comunicato da Esso Italiana S.r.l. tramite proprio consulente incaricato con nota acquisita al PG/2023/78697 del 05.05.2023, in riferimento all'estensione del sito in oggetto (428 mq) e al mancato conseguimento da parte della medesima Società di registrazione ambientale EMAS/certificazione di prodotto Ecolabel UE/certificazione ambientale ISO 14001);

Visto, pertanto, l'elaborato progettuale di seguito specificato che si propone per l'approvazione:

- *"Relazione tecnica di aggiornamento e Variante al Progetto Unico di Bonifica"*, Marzo 2023 trasmesso con nota acquisita al PG/2023/54513 del 28.03.2023, presentato da Esso Italiana S.r.l. al fine di fornire riscontro a quanto previsto al punto 3.9 delle prescrizioni della Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2017-6948;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i. e in particolare il Titolo V della Parte Quarta *"Bonifica di siti contaminati"*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Viste la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18.10.2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31.10.2023;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 avente ad oggetto *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

Viste la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. DET-2020-1011 del 30.12.2020 con cui è stato conferito l'Incarico di Funzione *"Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)"* al Dr. Cristian Silvestroni;

Dato atto che il responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione *"Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)"* Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione *"Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)"* Dr. Cristian Silvestroni;

D E T E R M I N A

1. **di stabilire** che il sito si configura come "sito contaminato", ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la matrice ambientale "acque sotterranee" e che, per tale motivo, è necessaria la progettazione e l'implementazione di interventi di bonifica, con particolare riferimento al piezometro Punto di Conformità (PoC) denominato "PM5" per "MtBE" ed "EtBE";

2. **di approvare** ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 5. del D.M. 31/15 l'elaborato denominato *"Relazione tecnica di aggiornamento e Variante al Progetto Unico di Bonifica"*, Marzo 2023 trasmesso con nota acquisita al PG/2023/54513 del 28.03.2023, presentato da Esso Italiana S.r.l. al fine di fornire riscontro a quanto previsto al punto 3.9 delle prescrizioni della Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2017-6948, costituente la proposta di Variante al Progetto Unico di Bonifica in riferimento alla situazione di contaminazione residua ad opera di "MtBE" ed "EtBE" accertata a carico della matrice ambientale "acque sotterranee" in corrispondenza del piezometro individuato quale "Punto di Conformità (PoC)" denominato "PM5" ;
3. **di autorizzare** l'esecuzione dell'intervento proposto quale Variante progettuale illustrata al Capitolo 4.0 dell'elaborato di cui al precedente punto 2., nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 28.04.2023, di seguito riportate:

- a) Esso Italiana S.r.l., direttamente o mediante terzi appositamente delegati, dovrà provvedere a trasmettere agli Enti apposita comunicazione relativa alla data di inizio e di termine delle attività di bonifica, eventualmente allegando, se necessario, un aggiornamento del cronoprogramma degli interventi di bonifica riportato al paragrafo 4.9 (Tabella 4) dell'elaborato *"Relazione tecnica di aggiornamento e Variante al Progetto Unico di Bonifica"*, datato Marzo 2023. L'avvio delle tempistiche delle attività di bonifica si intenderà riferito alla data di iniezione della miscela "OxigelTM" nel piezometro "PM5" (durata prevista per la bonifica tenendo conto delle conseguenti attività di monitoraggio trimestrale e di collaudo: indicativamente previsti 19 mesi dalla data di iniezione dell'"OxigelTM"). A riguardo, si precisa che dovrà essere data puntuale comunicazione agli Enti delle attività svolte in sito ed in modo particolare della data di iniezione della miscela "OxigelTM".

Dato atto della dichiarata modalità di utilizzo del prodotto "OxigelTM" a "circuito completamente chiuso", che non comporta quindi esposizione diretta né dei lavoratori né della popolazione presente a vario titolo (residenza o altra attività lavorativa) nelle immediate vicinanze del cantiere, qualora si rendesse necessario, per motivi logistici, procedere allo stoccaggio temporaneo in sito del prodotto "OxigelTM" prima dell'utilizzo, si raccomanda il rispetto delle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza del prodotto, comprese quelle relative alle modalità di immagazzinamento e il ricorso alle conseguenti misure igienico-sanitarie e di sicurezza normativamente previste, compresa l'apposizione di idonea segnaletica e la prevenzione dell'accesso da parte di non addetti ai lavori, in considerazione del fatto che il sito oggetto dell'intervento insiste in corrispondenza di un'area pubblica.

Si stabilisce che l'avvio delle attività di bonifica (iniezione "OxigelTM") dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 6 mesi dal ricevimento del presente atto;

- b) dovrà essere redatto il "giornale dei lavori" (rif. Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), descrittivo delle attività di campo e di bonifica realizzate, da tenere in cantiere a disposizione degli Enti preposti al controllo, da trasmettere a tutti gli Enti contestualmente alla richiesta di rilascio della Certificazione di avvenuta Bonifica;
- c) l'intervento di bonifica proposto al Capitolo 4.0 e seguenti della *"Relazione tecnica di aggiornamento e Variante al Progetto Unico di Bonifica"* datato Marzo 2023, prevede l'iniezione diretta della miscela "OxigelTM" nel piezometro "PM5" (PoC) la cui ubicazione è raffigurata nella planimetria del sito allegata al medesimo elaborato (Figura 1);
- d) per valutare l'andamento e l'efficacia dell'intervento di bonifica, dovranno essere effettuate almeno n. 3 campagne di monitoraggio periodico con cadenza trimestrale, per una durata complessiva di almeno 9 mesi dall'iniezione della miscela "OxigelTM";
- e) i parametri oggetto di indagine (contaminanti indice) sono: "idrocarburi totali (espressi come n-esano)", "benzene", "toluene", "etilbenzene", "p-xilene", "MtBE" ed "EtBE";
- f) gli obiettivi di bonifica sono riportati nella seguente tabella:

CONTAMINANTI INDICE	POC PM2-PM3-PM5-PM6 (CSC µg/L)	PM1-PM4-PM7 (CSR µg/L)
BENZENE	1	570
ETILBENZENE	50	50
TOLUENE	15	2.300

P-XILENE	10	3.200
IDROCARBURI TOTALI ESPRESSI COME N-ESANO	350	7.300
MTBE	40	14.000
ETBE	40	3.500

In corrispondenza dei piezometri PM2-PM3-PM5-PM6 individuati quali Punti di Conformità (PoC) dovrà essere verificata la conformità delle concentrazioni dei contaminanti indice ai relativi valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai valori limite stabiliti nella Tabella 2 del D.M. n. 31/15 per i parametri "MtBE" ed "EtBE".

In corrispondenza dei restanti piezometri denominati PM1-PM4-PM7 (interni al sito) dovrà essere verificata la conformità delle concentrazioni dei contaminanti indice ai relativi valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) costituenti i livelli di concentrazione accettabili definiti attraverso l'implementazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica approvata dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 21.11.2017 e con Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2017-6948 del 29.12.2017 e riepilogati nella Tabella sopra riportata;

- g) al fine del collaudo degli interventi di bonifica e della restituibilità del sito, qualora gli esiti delle ultime n. 2 campagne di monitoraggio post-iniezione previste con cadenza trimestrale mostrassero, in tutti i piezometri presenti presso il sito in oggetto (piezometri interni (PM1-PM4-PM7) e PoC (PM2-PM3-PM5-PM6)), la conformità dei parametri ricercati ai rispettivi obiettivi di bonifica, così come stabiliti al precedente punto 3.f), dovranno essere effettuate almeno ulteriori n. 2 campagne, consecutive e in contraddittorio con i tecnici di Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena, a circa sei mesi di distanza l'una dall'altra, in modo da coprire la minima e la massima escursione della falda, su tutti i n. 7 piezometri presenti in sito.

Prima dell'esecuzione di tutti i monitoraggi, il medesimo Servizio Territoriale dovrà essere avvisato con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi;

- h) il prelievo e l'analisi chimica dei campioni di acque sotterranee dovranno essere effettuati secondo le procedure di riferimento previste in particolare alle sezioni *"Campionamento terreni e acque sotterranee"* e *"Metodiche analitiche"* dell'Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Al fine di ottenere dati confrontabili, è opportuno che le metodiche analitiche a cui fare riferimento siano preventivamente concordate con il laboratorio di Arpae di Ravenna. Si precisa, a riguardo, che le attività analitiche dovranno essere eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità; sarebbe opportuno, pertanto, che le certificazioni analitiche e i rapporti di prova prodotti venissero emessi da laboratori pubblici ovvero da laboratori privati accreditati ACCREDIA per le prove analitiche richieste;
- i) gli eventuali rifiuti prodotti nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di bonifica dovranno essere gestiti conformemente alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- j) a seguito della realizzazione e dell'acquisizione degli esiti analitici relativi all'ultima campagna di monitoraggio prevista con cadenza trimestrale (campagna di monitoraggio - almeno - del 9° mese post-iniezione), dovrà essere trasmessa, da Esso Italiana S.r.l. agli Enti partecipanti ai lavori della Conferenza dei Servizi, una Relazione tecnico-descrittiva di aggiornamento delle attività condotte in sito, riepilogativa dei dati raccolti nell'ambito delle campagne di monitoraggio post-iniezione complessivamente svolte fino a quel momento;
- k) qualora, a seguito delle operazioni di bonifica proposte, alla luce degli esiti delle campagne di monitoraggio trimestrale post-iniezione ovvero delle indagini di restituibilità al fine del collaudo, si accertasse il persistere di contaminazione residua a carico della matrice ambientale "acque sotterranee", Esso Italiana S.r.l., direttamente o mediante terzi appositamente delegati, dovrà comunicare tempestivamente agli Enti la situazione accertata e provvedere ad aggiornare la proposta di intervento mediante la presentazione di apposita ulteriore Variante al Progetto Unico di Bonifica approvato, che proponga tecnologie di bonifica alternative da sottoporre nuovamente alla valutazione degli Enti interessati riuniti in apposita seduta della Conferenza dei Servizi;
- l) la richiesta di rilascio da parte di Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica, dovrà

essere presentata solo successivamente all'avvenuto ripristino del sito in oggetto. Tale richiesta dovrà essere presentata da Esso Italiana S.r.l., direttamente o mediante terzi appositamente delegati, utilizzando il Modulo I e il Modulo I1 della modulistica approvata dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 2218/2015, ad Arpaе – SAC di Forlì-Cesena e, per conoscenza, ad Arpaе – ST di Forlì-Cesena, al Comune di Bagno di Romagna e all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena;

m) al fine della restituibilità, unitamente alla suddetta richiesta di Certificazione, dovrà essere trasmessa apposita Relazione Tecnica di fine lavori nella quale dovrà essere fornito riscontro a quanto di seguito riportato:

1. dovranno essere descritti le attività e gli interventi effettuati presso il sito in oggetto e le risultanze analitiche del monitoraggio trimestrale post-iniezione e di collaudo opportunamente restituite in apposita Tabella riepilogativa corredata dai relativi Rapporti di prova;
2. dovrà essere trasmessa copia del "giornale dei lavori" di cui al precedente punto 3.b) delle prescrizioni;
3. dovranno essere allegati i Rapporti di prova del Laboratorio accreditato scelto da Esso Italiana S.r.l. e di Arpaе relativi alle verifiche analitiche eseguite sui campioni di acque sotterranee prelevati al fine del collaudo e della restituibilità del sito, tese all'accertamento dell'avvenuto conseguimento della conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati (contaminanti indice) ai rispettivi obiettivi di bonifica, così come definiti al precedente punto 3.f);
4. dovranno essere allegate le copie delle quarte copie dei formulari di identificazione dei rifiuti eventualmente prodotti nell'ambito degli interventi di bonifica, controfirmati per ricevimento dal destinatario, con precisazione del peso accettato a destino;
5. dovrà essere allegata la copia dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti eventualmente prodotti.

La documentazione sopra richiesta dovrà essere trasmessa ad Arpaе – SAC di Forlì-Cesena, ad Arpaе – ST di Forlì-Cesena, al Comune di Bagno di Romagna e all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena;

4. **di precisare** che ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il presente atto costituisce assenso per tutte le opere connesse agli interventi di bonifica approvati con l'atto stesso;
5. **di stabilire** che l'efficacia del presente provvedimento e l'avvio delle attività di bonifica di cui alla Variante approvata sono subordinati alla presentazione da parte di Esso Italiana S.r.l. al Comune di Bagno di Romagna e alla relativa accettazione da parte del medesimo Comune, di apposita Appendice alla fidejussione n. 08312/8200/00736669/449820/2656-2018 che era stata prestata in ottemperanza al punto 4. delle prescrizioni della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6948, per l'importo pari a 45.675,00 Euro, emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 18.09.2018; nella suddetta Appendice dovrà essere precisato che la fidejussione è prestata a garanzia anche degli interventi di bonifica di cui alla Variante progettuale approvata, con l'indicazione esplicita degli estremi del presente atto di autorizzazione.

Si precisa che Esso Italiana S.r.l. e il Comune di Bagno di Romagna dovranno trasmettere ad Arpaе – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena, rispettivamente e per specifica competenza, copia della sopra richiesta Appendice e la relativa comunicazione di accettazione.

Si precisa, infine, che Esso Italiana S.r.l. dovrà provvedere a detenere la comunicazione rilasciata dal Comune di Bagno di Romagna di avvenuta accettazione della sopra richiesta Appendice, unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

6. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6948 del 29.12.2017 di cui rimangono in vigore tutte le condizioni e le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente alla Determinazione sopra citata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
7. **di demandare** ad Arpaе – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 44/95, l'effettuazione delle attività di vigilanza e controllo, anche mediante gli eventuali sopralluoghi necessari, comprese le verifiche sulla corretta esecuzione degli interventi approvati con il presente atto;

8. **di dare atto** che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione "*Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)*" Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo al presente atto, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012;
9. **di dare atto**, altresì, che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012;
10. **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge;
11. **di precisare** che il presente atto viene trasmesso alla Proponente Esso Italiana S.r.l. e ai propri consulenti incaricati;
12. **di stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa ad Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena, al Comune di Bagno di Romagna - Settore Sviluppo e Assetto del Territorio e Ufficio Ambiente, all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena e ai Sigg. Edda Gentili, Antonio Gentili, Massimo Giovacchini e Ivan Giovacchini in qualità di soci amministratori in proprio dell'impresa Stazione Dean S.n.c. di Giovacchini Desiderio & C., proprietaria del terreno oggetto del procedimento di bonifica, distinto al Foglio 119, particella 335 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Bagno di Romagna, per il seguito di rispettiva competenza ovvero per opportuna conoscenza;
13. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
14. **di avvertire** che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

**Firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.